



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 25.9.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20493/2023 del Ruolo Generale Previdenza

TRA

COSTAGLIOLA ANTONIETTA, elett.te domiciliata alla Piazza Vanvitelli n. 15 presso lo studio dell'Avv.to Andrea Carrino, , che, giusta mandato in calce al ricorso telematico , la rappresenta e difende;

Ricorrente

e

INPS in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar Roberto Fantini di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE elett.te dom.to in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'Avv. Anna Romano, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio ;

Convenuti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con ricorso depositato l'8.11.2023 la parte in epigrafe ha convenuto in giudizio INPS e ADER proponendo opposizione avverso la intimazione di pagamento nr. 071 2023 9017717831 000 notificata in data 10.10.2023 , preceduta da un avviso di addebito n. 371 2017 0010236892 000 , avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per crediti vantati dall'Inps relativi agli anni 2015-2016, atto espressamente impugnato con il ricorso.



Ha infatti dedotto la ricorrente che il predetto titolo/avviso non è mai stato notificato alla ricorrente per cui è ormai compiuta la prescrizione quinquennale ; che l'Agente della Riscossione e l'Inps non hanno mai provveduto ad interrompere i termini di prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito presumibilmente notificato all'istante e che pertanto il credito risulterebbe prescritto per il decorso del termine di prescrizione ex art. 3 comma 9 L.335/1995 anche a far data dalla presunta notifica dello stesso.

In definitiva, ritenendo insussistente la pretesa contributiva avanzata ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2017 0010236892 000 opposto presupposto dell'intimazione di pagamento; dichiarare intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti avversi ovvero dichiarare maturata la prescrizione dell'avviso di addebito e dei crediti previdenziali ivi contenuti ; condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore del procuratore anticipatario.

Si è costituito in giudizio l'INPS che ha dedotto e provato la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato , rilevando dunque che la prescrizione non si era mai compiuta anche per la successiva sospensione dei termini per la normativa emergenziale. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ; in via subordinata , ha chiesto di porre le spese di lite a carico del concessionario per la riscossione sul quale grava la responsabilità dell'emissione degli atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito.

ADER si è costituita in giudizio e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo oggetto della domanda la presunta inesistenza della posizione debitoria dell'opponente, rappresentata dall'avviso di addebito n.37120170010236892000, notificato in data 26.10.2017 , solo l'Ente Impositore sarebbe da considerarsi legittimato passivo del giudizio, essendo unico ed effettivo titolare del credito; ha poi dedotto di aver inviato la comunicazione n. 07196201800034120000 del 02.03.2018 (avente come presupposto l'avviso di addebito contestato) con la quale si invitava invano l'odierna ricorrente ad aderire alla definizione agevolata relativa al pagamento dell'importo dovuto, con evidente interruzione di qualsivoglia termine prescrizionale; infine , ha richiamato tutta la normativa succedutasi nel periodo emergenziale e la sospensione dei termini nel periodo Covid , concludendo per il rigetto dell'opposizione , con vittoria di spese .

All'odierna udienza , sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con dispositivo reso al termine della camera di consiglio e riportato in calce .

2)In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva dell'ADER .

Considerando , infatti , il tenore delle argomentazioni addotte a base dell'impugnativa spiegata , in cui si contesta anche l'assenza di atti interruttivi della prescrizione per il



periodo successivo alla notifica dell'avviso impugnato , sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate .

3) Nel merito, l'opposizione non è fondata e va rigettata .

L'odierna ricorrente ha eccepito la mancanza di regolare notifica dell'atto sottostante l'intimazione di pagamento , e cioè dell'avviso di addebito n. 371 2017 0010236892 000, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per crediti vantati dall'Inps relativi agli anni 2015-2016. L'avviso in oggetto a differenza di quanto lamentato dall'istante, tuttavia, risulta notificato in data 5.10.2017, come si evince dalla ricevuta postale contenuta nell'allegato n. 7 della produzione telematica dell'INPS. Successivamente a quella data non si è mai compiuto il quinquennio utile per lo spirare del termine di prescrizione essendo intervenute le diverse disposizioni in tema di sospensione dei termini nel periodo Covid .

Il termine di prescrizione dei contributi , come ormai noto , è quello quinquennale , anche dopo la notifica della cartella esattoriale .

Si veda , tra tutte , Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, ove si legge:

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010). (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 - 01).

Deve tenersi conto altresì dei principi ribaditi in Sez. L , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, ove si legge _:

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi. (Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, Rv. 651687 - 01)



Nel caso in esame, potrebbe , teoricamente , porsi solo un problema di prescrizione successiva alla regolare notifica – da considerarsi comunque efficace interruzione del corso della prescrizione – dell’avviso ma , per la sospensione dei termini, nemmeno tale doglianza può considerarsi fondata .

4)Deve escludersi sia maturata la prescrizione successiva alla notifica (del 5.10.2017) dell’avviso di addebito poiché nel periodo in considerazione opera la sospensione dei termini prevista per l'emergenza da Covid-19 .

La norma di riferimento è l'articolo 68 del Dl 18/2020, al cui comma 1 stabilisce che *con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*

Prosegue il comma 4-bis: con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché ... sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Per tali ragioni, per equilibrare il fermo delle attività, la legge riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015.

E così, il comma 1 recita che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.



A seguire, il comma 2 chiosa stabilendo che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2022).

Il termine di sospensione è stato quindi ripetutamente prorogato con l'effetto che , nel calcolare il termine di prescrizione dei contributi , al termine ordinario di 5 anni deve aggiungersi il termine ulteriore di due anni derivanti dalla sospensione emergenziale . Conseguentemente, calcolando i sette anni a decorrere dalla notifica dell'ava impugnato (27.10.2017) il termine di prescrizione complessivo scadrebbe il 27.10.2024 e l'intimazione di cui al presente giudizio è stata notificata l'8.11.2023 .

Non si rinviene , poi, in atti la notifica della comunicazione n. 07196201800034120000 del 02.03.2018 (avente come presupposto l'avviso di addebito contestato) con la quale ADER invitava l'odierna ricorrente ad aderire alla definizione agevolata e che costituirebbe ulteriore atto interruttivo della eccepita prescrizione .

L'opposizione , restando sospeso il termine di prescrizione per un tempo sufficiente ad impedire il compimento del quinquennio, va rigettata.

5) Le spese del giudizio , in ragione della complessità delle questioni e dell'eccezionalità della disciplina applicabile, si compensano in ragione del 50% con l'INPS e per l'intero nei confronti dell'ADER ; seguono la soccombenza per il residuo 50% , e si liquidano in dispositivo, nei confronti dell'INPS.

Esigenze di ruolo della scrivente hanno comportato la fissazione del termine di 60 gg per la stesura della presente sentenza .

P.Q.M.

Il Tribunale così decide :

- a)Rigetta l'opposizione avverso l' intimazione di pagamento nr. 071 2023 9017717831 000.
- b)Compensa per il 50% le spese del giudizio nei confronti dell'INPS e condanna parte ricorrente alla rifusione della restante metà in suo favore, liquidandola in complessivi €443,00 per compensi , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge ; compensa integralmente le spese nei confronti di ADER .
- c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .



Così deciso in Napoli il 25.9.2024

Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo

